

REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI LAVORI, FORNITURA DI BENI, SERVIZI, SERVIZI PROFESSIONALI

ART. 36 D.LGS. 50/2016

Contratti sotto soglia

Line guida ANAC N.4

Versione 20171231

INDICE TITOLO I — PRINCIPI E NORME GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Rapporti con le fonti normative comunitarie e nazionali
- Art. 4 Disciplina applicabile alle varie tipologie di contratti
- Art. 5 Determinazione del valore del contratto
- Art. 6 Nomina e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP)

TITOLO II — SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

- Art. 7 Modalità di affidamento degli appalti di LAVORI
- Art. 8 Modalità di affidamento degli appalti di SERVIZI e FORNITURE
- Art. 9 Operazioni di gara, commissione giudicatrice e verifiche di congruità
- Art. 10 Requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ...
- Art. 11 Garanzie
- Art. 12 Affidamenti di somma urgenza
- Art. 13 Contratto
- Art. 14 Contabilizzazione e collaudo regolare esecuzione
- Art. 15 Deroghe
- Art. 16 Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCÌPI E NORME GENERALI

CASSANO MAGNAGO SERVIZI SPA. è società a totale partecipazione pubblica, la cui compagine sociale è formata unicamente da enti locali territoriali, gestisce servizi secondo il modello dell'in house providing.

Art. 1 — Ambito di applicazione

- 1.1 La Società è impresa pubblica, così come definita nell'art. <u>3 del d.lgs 50/2016</u> (di seguito denominato "Codice").
- 1.2 La Società applica <u>l'art. 36, comma 8</u> del Codice (Contratti sotto soglia) in base al quale "Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza."
- 1.3 Il presente regolamento disciplina, ai Titoli I-II ed ai sensi dell'art. 36, comma 8 del Codice, le modalità, i limiti e le procedure per l'affidamento, la stipulazione e l'esecuzione da parte della Società di contratti di lavori, forniture e servizi, comprensivi questi ultimi degli incarichi di ingegneria ed architettura e degli incarichi tecnico-amministrativi, di importo inferiore alle soglie comunitarie quantificate all'art. 35 del Codice stesso, e superiori alle predette soglie ai sensi degli artt. 114 e ss del Codice. Le soglie, così come previste dall'art. 35 comma 2 del Codice, si intendono automaticamente modificate in base alle successive variazioni stabilite dalla Commissione europea, come previsto dall'art. 35, comma 3 del Codice.

Art. 2 — Principi

- 2.1 La Società, attraverso il presente regolamento, opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale. Ciò nello stesso interesse dell'utenza servita e nel rispetto dei principi e degli obblighi discendenti dal <u>D.lgs 97/2016</u>, legge 190/2012, d.lgs 159/2011 e d.lgs 231/2001 e s.m.i..
- 2.2 In riferimento all'art. 36, comma 8 del Codice, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi del presente regolamento devono avvenire in conformità ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. Devono, inoltre, garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e non discriminazione. I criteri di partecipazione alle procedure di affidamento devono essere tali da non escludere ed assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 3 — Rapporti con le fonti normative comunitarie e nazionali

- 3.1 In riferimento agli artt. 114 e seguenti del Codice, le disposizioni del presente regolamento vengono applicate nel rispetto delle prevalenti fonti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici.
- 3.2 Per quanto disposto dagli artt. 36 comma 8 e 114 e seguenti del Codice, deve ritenersi che solamente laddove si tratti di contratti di rilevanza comunitaria debbano applicarsi gli articoli del Codice richiamati dagli artt. da 114 a 139.

Art. 4 — Disciplina applicabile alle varie tipologie di contratti

Nel seguito sono riprodotte le normative che la Società è attualmente tenuta ad applicare per i contratti di lavori, servizi e forniture, in forma differenziata per tipologia di contratto, in funzione del valore stimato dell'appalto, corredate dalle motivazioni delle scelte adottate.

RIEPILOGO PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: LAVORI			
< 40.000	Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)		
> 40.000 < 150.000	(ammesse offerta del minor prezzo, art. 95, comma 4, ed esclusione automatica, art. 97, con almeno 1	.0 inviti ma 2, lettera b))	
> 150.000 < 1.000.000			.5 inviti ma 2, lettera c))
=>1.000.000 <= 2.000.000	Procedura aperta o ristretta (art. 36, comma 2, lettera d)) (ammessa offerta del minor prezzo ed esclusione automatica) (i)		
> 2.000.000 < 5.548.000 => 5.548.000	Procedura aperta o ristretta (art. 36, comma 2, le (offerta miglior rapporto qualità/prezzo)	ettera d))	
RIEPILOGO PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: SERVIZI TECNICI			
< 40.000	Affidamento diretto (art. 31, comma 8; art. 36, c comma 1) (ammessa offerta solo prezzo)	omma 2, le	ttera a); art. 37,
=> 40.000 < 100.000	Procedura negoziata con almeno 5 inviti (solo offerta qualità/prezzo) (art. 36, comma 2, lettera b); art. 157, comma 2, primo periodo)		
=> 100.000 < 221.000	Procedura aperta o ristretta (art. 59, comma 1, art. 157, comma 2, secondo pe	eriodo)	(solo offerta
=> 221000	Procedura aperta o ristretta (art. 59, comma 1, art. 157, comma 1)	qualità/ prezzo)	
RIEPILOGO P	ROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: SERVIZ	ZI E FORNI	TURE
< 40.000	Affidamento diretto (ammessa offerta solo prezz (art. 32, comma 14; art. 36, comma 2, lettera a); a	-	ma 1)
=> 40.000 < 221.000	Procedura negoziata con almeno 5 inviti (art. 36, comma 2, lettera b)) (ii)		
=> 221.00 < 750.000	solo servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX (ii) (iii) Procedura negoziata con almeno 5 inviti (previa ricerca di mercato)		
=> 221.00 < 750.000	Altri servizi e forniture: Procedura aperta o ristretta (art. 59, comma 1) (iii)		
=> 750.000	Procedura aperta o ristretta (art. 59, comma 1) (iii)		

- (i) Calcolo dell'anomalia solo in presenza di almeno 5 offerte ammesse; esclusione automatica ammessa solo in presenza di almeno 10 offerte ammesse.
- (ii) Ammessa offerta solo prezzo solo per prestazioni di importo inferiore alla soglia comunitaria e solo se caratterizzati da elevata ripetitività (con motivazione adeguata sul punto).
- (iii) Ammessa offerta solo prezzo solo per prestazioni con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (con motivazione adeguata sul punto).
 - (ii/iii) In ogni caso prevalgono sulle condizioni di cui ai punti (ii) e (iii) e comportano obbligatoriamente il criterio del miglio rapporto qualità prezzo, le seguenti prestazioni di servizi o forniture:
 - a) di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - b) servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
 - c) ad elevata intensità di manodopera (art. 50, comma 1, secondo periodo).

Art. 5 — Determinazione del valore dell'appalto

- 5.1 Al fine di stabilire il valore stimato dell'appalto si rinvia ai criteri stabiliti dall'art. 35 del Codice.
- 5.2 Nessun progetto d'opera per lavori o di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato, o al fine di precostituire i presupposti per l'applicabilità del presente regolamento.
- 5.3 La scelta tra la stipula di un unico contratto o di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione delle norme applicabili in materia.
- 5.4 E' fatta salva la previsione contenuta nell'art. 51 del Codice, secondo la quale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali.

Art. 6 — Nomina e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) 6.1 — Nomina del RUP

6.1.1 La Società individua e nomina il responsabile unico del procedimento di cui <u>all'art. 31</u> del Codice conformemente a quanto disposto dall'art. 31 comma 1 del Codice e paragrafo 2.1 delle Linee Guida n. 3 Anac.. I compiti del RUP sono indicati al successivo paragrafo 6.2.

6.2 — Compiti del RUP

- 6.2.1 II RUP svolge i compiti previsti dall'art. 31 del Codice, dalle Linee Guida ANAC n. 3 attuative del Codice e dagli eventuali ulteriori atti regolamentari emanati ed emanandi, oltre agli ulteriori compiti specificamente previsti da altre disposizioni del Codice applicabili e del presente regolamento, fermi restando gli ulteriori ruoli afferenti alla sicurezza per i quali si applica anche il modello gestionale e le connesse procedure interne alla Società.
- 6.2.2 II RUP, oltre alle funzioni ed ai compiti indicati al precedente comma 6.2.1, svolge anche le seguenti attività con riferimento alle procedure definite dal presente regolamento:
- predisposizione della documentazione preliminare ai progetti aziendali (a titolo esemplificativo: programmazione degli investimenti, acquisizione aree);
- organizzazione dell'istruttoria ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del progetto d'investimento;
- valutazione tecnica dei progetti e dei capitolati tecnici e contrattuali redatti da progettisti esterni o da personale interno alla Società;
- redazione di capitolati tecnici/prestazionali per gli approvvigionamenti e le manutenzioni, sulla base delle necessità rappresentate dai singoli settori;
- verifica degli stati d'avanzamento lavori redatti dal Direttore Lavori, per l'autorizzazione alla liquidazione;
- predisposizione, per i lavori, di relazione tecnico economica esplicativa di eventuali varianti/perizie al progetto appaltato;
- supervisione al controllo della regolarità dei servizi e delle forniture, in previsione della liquidazione dei corrispettivi;
- gestione delle procedure previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dall'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.
- 6.2.3 Il RUP, ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, può proporre alla Società l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni secondo le modalità stabilite dal Codice e relativi atti regolamentari.

TITOLO II - SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 7 — Modalità di affidamento degli appalti di LAVORI

7.1 — Generalità

7.1.1 Il presente articolo disciplina l'assegnazione dei contratti di lavori e dei contratti misti riconducibili ai contratti di lavori, accompagnati dalla documentazione tecnica prevista dal Codice e dagli atti regolamentari allo stesso, emanati ed emanandi.

7.1.2 — Importo lavori inferiore ad € 40.000 (art.36 c2a codice appalti): affidamento diretto

<5.000 euro	Affido diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
	economici – obbligo attingere da albo fornitori
>5.000	Affido diretto previa consultazione di almeno due operatori – obbligo di
< 40.000 euro	attingere da albo fornitori. Il RUP dovrà documentare l'avvenuta richiesta
	di preventivi e trattativa anche informale (mail e o preventivi)

7.1.3 — Importo lavori superiore tra i € 40.000 ed € 150.000 (art.36 c2b codice appalti): procedura negoziata

>=40.000	Procedura negoziata (Previa avviso esplorativo o attingendo ad elenchi)
< 150.000 euro	(ammesse offerta del minor prezzo, art. 95, c. 4, ed esclusione
	automatica, art. 97, comma 8).
	Almeno 10 inviti (art. 36, comma 2, lettera b). Obbligo avviso esplorativo
	qualora gli elenchi non garantiscano il numero minimo di inviti.

7.1.4 — Importo lavori superiore ad € 150.000 ed inferiore a € 1.000.000 (art.36 c2c codice appalti): procedura negoziata

>150.000	Procedura negoziata (Previa avviso esplorativo o attingendo ad elenchi)
< 1.000.000 euro	(ammesse offerta del minor prezzo, art. 95, c. 4, ed esclusione
	automatica, art. 97, comma 8).
	Almeno 15 inviti (art. 36, comma 2, lettera b). Obbligo avviso esplorativo
	qualora gli elenchi non garantiscano il numero minimo di inviti.

7.1.5 — Importo lavori superiore ad € 1.000.000

L'organo amministrativo indicherà il tipo di procedura da utilizzare nel rispetto dell'art.4 del presente regolamento.

Art. 8 — Modalità di affidamento degli appalti di SERVIZI e FORNITURE

8.1 — Generalità

8.1.1 Il presente articolo disciplina l'assegnazione dei contratti di servizi e forniture (da art.8.1.2 a art.8.1.4) nonché degli incarichi di progettazione, accompagnati dalla documentazione tecnica prevista dal Codice e dagli atti regolamentari allo stesso, emanati ed emanandi.

8.1.2 — Importo inferiore ad € 40.000 (art.36 c2a codice appalti): affidamento diretto

<5.000 euro	Affido diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
	economici – obbligo attingere da albo fornitori
>5.000	Affido diretto previa consultazione di almeno due operatori – obbligo di
< 40.000 euro	attingere da albo fornitori. Il RUP dovrà documentare l'avvenuta richiesta
	di preventivi e trattativa anche informale (mail e o preventivi)

8.1.3 — Importo superiore ad € 40.000 ed inferiore a € 221.000 (art.36 c2b codice appalti): procedura negoziata

>=40.000	< 221.000	Procedura negoziata con almeno 5 inviti (art. 36, comma 2, lettera b)) .
euro		Ammessa offerta solo prezzo solo per prestazioni di importo inferiore alla
		soglia comunitaria e solo se caratterizzati da elevata ripetitività (con
		motivazione adeguata sul punto). Obbligo di attingere da albo fornitori.
		Obbligo di avviso esplorativo qualora gli elenchi non garantiscano il
		numero minimo di inviti.

8.1.4 — Importo superiore ad € 221.000: procedura negoziata, aperta o ristretta

L'organo amministrativo indicherà il tipo di procedura da utilizzare nel rispetto dell'art.4 del presente regolamento.

8.1.5 — Incarichi di progettazione ex artt. 157 e 23 del Codice

8.1.5 Gli incarichi di cui all'art. 157 del Codice sono affidati:

8.1.5 — Importo inferiore ad € 40.000 (art.36 c2a codice appalti): affidamento diretto

<15.000 euro	Affido diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
	economici – obbligo attingere da albo fornitori
>15.000 < 40.000 euro	Affido diretto (art. 31, comma 8; art. 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1) previa consultazione di almeno due operatori – obbligo di attingere da albo fornitori. Il RUP dovrà documentare l'avvenuta richiesta di preventivi e trattativa anche informale (mail e o preventivi) (ammessa offerta solo prezzo)

8.5.3 — Importo superiore ad € 40.000 ed inferiore a € 100.000 (art.36 c2b codice appalti): procedura negoziata

>40.000	Procedura negoziata con almeno 5 inviti (solo offerta qualità/prezzo)
< 100.000 euro	(art. 36, comma 2, lettera b); art. 157, comma 2, primo periodo)
	Obbligo di attingere da albo fornitori. Obbligo di avviso esplorativo qualora
	gli elenchi non garantiscano il numero minimo di inviti.

8.5.4 — Importo superiore ad € 100.000: procedura negoziata, aperta o ristretta

L'organo amministrativo indicherà il tipo di procedura da utilizzare nel rispetto dell'art.4 del presente regolamento.

8.5.5 Gli incarichi di cui all'art. 23 comma 2 del Codice sono affidati mediante le procedure previste dal Codice.

Art. 9 — Operazioni di gara, commissione giudicatrice e verifiche di congruità

9.1 I termini per la ricezione delle offerte sono quelli minimi consentiti dal codice, fatta salva la facoltà della Società di stabilire termini maggiori.

Nel caso di procedure negoziata di cui all'art 36 comma 2 del codice i termini di presentazione delle offerte per le indagini di mercato sono di quindici giorni di calendario dalla data di pubblicazione , mentre per la ricezione offerte di sette giorni di calendario.

- 9.2 Per le gare di importo superiore a 40mila euro, nel caso di aggiudicazione al minor prezzo, il seggio di gara è costituito da almeno due dipendenti (fra cui un Presidente ed un membro di seggio), in seduta pubblica, effettuano tutte le operazioni di gara fino alla redazione della graduatoria ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione.
- 9.3 Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il seggio di gara è costituito da almeno due dipendenti (fra cui un Presidente ed un membro di seggio) che, in seduta pubblica, effettuano l'apertura e la verifica formale delle offerte pervenute e successivamente trasmettono le offerte tecniche (offerte qualitative) alla commissione giudicatrice che, in una o più sedute riservate, svolge la valutazione e l'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione predeterminati nella lettera di invito o nel disciplinare di gara. Al termine della valutazione delle offerte tecniche, il medesimo seggio di gara si riunisce in seduta pubblica, effettua l'apertura e la verifica delle offerte quantitative (offerta economica) e procede all'attribuzione dei punteggi sulla base delle formule predeterminate nella lettera di invito o nel disciplinare di gara; al termine di tutte le operazioni viene stilata la graduatoria ed individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 9.4 Delle operazioni di gara deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dai soggetti preposti. Fatte salve le informazioni previste dall'art. 76 del Codice, l'esito di gara è pubblicato sul sito web della Società ai sensi dell'art. 29 del Codice.
- 9.5 Nelle procedure ad offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti della commissione giudicatrice sono nominati, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dall'organo amministrativo della Società su proposta del RUP, previa verifica da parte di quest'ultimo che i componenti la commissione:
- non versino nelle ipotesi di cui all'art. 42 comma 2 del Codice;
- non abbiano svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- non versino nelle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 77 del Codice. Fermo restando quanto sopra, non si applicano le altre disposizioni previste dall'art. 77 del Codice (giusto art. 77, comma 13 del Codice).
- 9.6 La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
- 9.7 Fermo quanto ai precedenti commi 9.5 e 9.6, i commissari possono essere selezionati tra i dipendenti della Società, tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, tra i dipendenti di enti aggiudicatori o di imprese pubbliche che operano nei settori speciali, tra professionisti esterni esperti.
- 9.8 La verifica di congruità delle offerte, per la quale si applica l'art. 97 del Codice con le precisazioni di cui al presente regolamento, viene effettuata dal RUP eventualmente anche con il supporto di uno o più componenti della commissione giudicatrice o di uno o più esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Art. 10 — Requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

10.1 In merito al possesso in capo agli operatori economici, anche in forma aggregata, dei requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice) e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria, la Società effettua le verifiche necessarie come per legge.

Art. 11 — Garanzie

11.1 Gli operatori economici che, anche in forma aggregata, partecipano e/o risultano aggiudicatari/affidatari delle procedure di gara indette dalla Società, sono tenuti a prestare le Garanzie previste rispettivamente dagli <u>artt. 93</u> (garanzia partecipazione) e <u>103 del Codice</u> (garanzia defintiiva), salvo diversamente disposto nella documentazione di gara. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40mila euro, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'<u>art. 93 c.1 del Codice</u>, non occorre richiedere la garanzia.

Art. 12 — Affidamenti di somma urgenza

12.1 In circostanze di somma urgenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 163 del Codice.

Art. 13 — Contratto

13.1 Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore o pari ad euro 40.000, ed in caso di procedura negoziata per importi inferiori o pari ad euro 100.000, il contratto è formalizzato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (ordine e conferma d'ordine) con richiamo delle condizioni contrattuali previste nella richiesta di offerta e/o nella lettera di invito o nei disciplinari/capitolati.

13.2 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 40.000, ed in caso di procedura negoziata per valori superiori ad euro 100.000, il contratto è formalizzato tramite scrittura privata. La stipula avviene mediante apposizione di firma digitale da parte di soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza della Società e dell'affidatario, per entrambi accompagnata da marcatura temporale idonea conferire data certa apposta in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. 13.3 La competenza alla firma della conferma d'ordine o del contratto è del legale rappresentante o procuratore della Società, o del RUP secondo il modello organizzativo societario.

Art. 14 — Contabilizzazione e collaudo — regolare esecuzione

- 14.1 Per la fase esecutiva di contabilizzazione e di collaudo dei lavori, ci si ispirerà ai principi discendenti dal Codice, <u>dal d.p.r. 207/2010</u> e s.m.i., e dagli atti regolamentari emanati ed emanandi (Decreti Ministeriali, Linee guida ANAC, ecc.).
- 14.2 Il certificato di collaudo o di verifica di conformità, ove consentito, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, salva nel caso di affidamenti aventi ad oggetto lavori la facoltà della Società di procedere a collaudo.
- 14.3 La documentazione di gara può prevedere specifiche disposizioni che regolano verifiche, collaudi, verifiche di conformità, certificati di regolare esecuzione.
- 14.4 Le fatture, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche ed alla liquidazione secondo le procedure aziendali correnti per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

Art. 15 — Deroghe

Per il settore farmaceutico rendendosi applicabile <u>l'art.63 del codice appalti</u> il RUP potrà procedere in affidamento diretto ex art. 36 c.2 let a) anche senza utilizzare l'albo fornitori.

Per le forniture effettuate presso i grossisti il RUP utilizzerà la piattaforma elettronica messa a disposizione dal programma Winfarm (http://www.pharmaservice.it) che già raffronta costi e offerte dei prodotti farmaceutici.

Quanto sopra si rende oltremodo applicabile in quanto la società aderisce alle gare ad evidenza pubblica effettuate Confservizi Lombardia.

Art. 16 — Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018